

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LANZO TORINESE

\*\*\*\*\*

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI D'ESECUZIONE  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E

DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(ex D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 e D.Lgs 28-12-1993 n. 566)

CAPITOLATO D'ONERI

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto del capitolato e della concessione
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Concessione del Servizio
- Art. 4 - Modalità di conferimento della concessione
- Art. 5 - Requisiti per partecipare alla gara
- Art. 6 – Corrispettivo del servizio
- Art. 7 – Durata della concessione
- Art. 8 – Cauzione
- Art. 9 – Decorrenza del vincolo
- Art. 10 – Domicilio del concessionario
- Art. 11 – Infortuni e danni – responsabilità del concessionario
- Art. 12 – Variazione di tariffa
- Art. 13 – Controversie
- Art. 14 – Divieto di subappalto e cessione del contratto
- Art. 15 – Spese a carico del concessionario
- Art. 16 – Gestione del servizio ed obblighi del concessionario
- Art. 17 – Contratto Registri e stampati
- Art. 18 – Impianti per le affissioni
- Art. 19 – Manutenzione degli impianti per affissioni
- Art. 20 – Verbali di consistenza degli impianti esistenti all’inizio ed alla fine della concessione
- Art. 21 – Personale
- Art. 22 – Ufficio Comunale per affissione e pubblicità
- Art. 23 – Carattere del servizio
- Art. 24 – Ispezioni e controlli
- Art. 25 – Versamenti alla Tesoreria comunale
- Art. 26 – Richieste di affissioni
- Art. 27 - Decadenza
- Art. 28 – Penalità
- Art. 29 – Sanzioni
- Art. 30 – Garanzia e riservatezza dei dati ex D. Lgs. 196 del 30-6-03
- Art. 31 – Norme generali

ART. 1  
OGGETTO DEL CAPITOLATO E DELLA CONCESSIONE

A norma del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 15-11-1993 n. 507, modificato dal D.Lgs. 28-12-1993 n. 566, viene formulato il presente capitolato d'oneri che regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/93.

Formano oggetto della concessione:

- a) L'imposta sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche – diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.  
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- b) Il servizio delle pubbliche affissioni, che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 2  
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Considerato che la popolazione legale residente risultante alla data del 31-12-2001 è di n. 5146 abitanti, il Comune appartiene ai sensi dell'art. 2, comma 1, alla classe V.

ART. 3  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata in concessione a canone annuo netto fisso ai sensi del D.Lgs. 507/93.

Il concessionario deve essere regolarmente iscritto all'Albo dei soggetti abilitati istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 15-12-1997, n. 446 ;

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la concessione previsti dal D.Lgs. n. 507/93.

Il concessionario è tenuto ad osservare oltre alle norme riportate nel presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni disciplinate dal D.Lgs. 15-11-1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni contenute nell'apposito regolamento comunale.

**Il concessionario è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi previste quelle per il personale necessario al perfetto svolgimento del servizio.**

ART. 4  
MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

**La gestione del servizio è affidata in concessione in base al criterio della miglior offerta (maggior aumento) ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 integrato dal D. Lgs. 6/2007;**

**La concessione del servizio è affidata mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 3 – 30 - 55 del D. Lgs. 163/2007 integrato dal D.Lgs. 6/2007, cui possono partecipare i soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 5, aventi i relativi requisiti ivi previsti.**

## ART. 5 REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla C.C.I.A.A.
- iscrizione all'Albo Nazionale dei Concessionari di cui all'art. 1 del D.M. 289/2000 e al D.M.9/3/2000 n. 89, istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, previsto dall'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 15-12-1997 n. 446;
- numero di Partita IVA ed il numero di codice fiscale;
- essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 41 – comma 1 – lett. a ) del D.LGS. 163/2006, da dimostrare mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.LGS. 1.09.1993, n. 385;
- avere conseguito nell'ultimo triennio (2005-2006-2007) un valore della produzione , medio, rilevabile dal bilancio CEE, IV direttiva, pari o superiore a 500.000,00 Euro;
- avere in organico almeno n. 5 lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi operanti presso gestioni locali in cui si accerta e riscuote il tributo in oggetto, ubicati nella Regione di appartenenza dell'Ente appaltante;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali (INPS -INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
- esser in possesso della polizza assicurativa a favore della ditta per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio;
- avere avuto in gestione i servizi oggetto dell'appalto, negli ultimi tre anni, minimo in tre Comuni di pari classe o superiore rispetto al Comune di Lanzo Torinese, da dimostrare ai sensi dell'art. 42 – comma 1 – lett. a) del D.LGS. 163/2006. Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa, tale requisito dovrà essere posseduto nelle misure minime del 60% a carico della impresa capogruppo e del 20% a carico di ciascuna mandante;
- avere giudicato il prezzo remunerativo, tale da consentire l'offerta che starà per fare;
- aver tenuto conto nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n. 68/99;
- essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione);

## ART. 6 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il canone è determinato nell'importo di €10.500,00 annui, incrementato della percentuale di aumento ottenuto in sede di gara di appalto.

Il canone sarà aggiornato annualmente con l'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

**ART. 7**  
**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dall'1-1-2009 e fino al 31 dicembre 2013.

**La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate disposizioni legislative portanti l'abolizione della concessione stessa. Qualora, invece, fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti.**

**E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.**

**ART. 8**  
**CAUZIONE**

Il concessionario, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 507/1993, a garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli obblighi contrattuali derivanti dal conferimento della concessione, è tenuto a prestare una cauzione costituita in base alle norme della Legge 10-6-1982 n. 348, il cui ammontare deve essere pari all'importo del canone annuale.

Tale cauzione potrà essere costituita presso la Tesoreria Comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria od a mezzo deposito su libretto vincolato per il titolo e per l'importo a favore del Comune.

**Qualora la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a norma dell'art. 1944 del C.C. nonché la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta del Comune.**

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione con le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Il concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 60 giorni dalla richiesta del Sindaco.

Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge **dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi.**

**Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario, ovvero in caso di decadenza, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni e indennizzi dovuti al Comune stesso.**

**ART. 9**  
**DECORRENZA DEL VINCOLO**

**Il concessionario resterà vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione, il Comune rimarrà vincolato dopo la firma del regolare contratto di concessione.**

**ART. 10**  
**DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario elegge il domicilio a tutti gli effetti del contratto presso la sede municipale del Comune di Lanzo Torinese.

**ART. 11**  
**INFORTUNI E DANNI – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

**ART. 12**  
**VARIAZIONE DI TARIFFA**

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 15-11-1993, n. 507.

Qualora nel corso della concessione si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi o comunali variazioni delle vigenti tariffe, il minimo canone annuo, dovrà essere ragguagliato in aumento od in diminuzione sempre che le variazioni di tariffe superino la percentuale del 10 % (dieci per cento).

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo compensi, spese di notifica e rimborsi spese per i servizi non previsti da norme di legge resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenze e simili.

**ART. 13**  
**CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che insorgessero tra Comune e concessionario **sia durante che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite presso il Foro di Torino.**

**ART. 14**  
**DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del D.Lgs. 507/1993 è vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del subappalto.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

**ART. 15**  
**SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.

## **ART. 16**

### **GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva alla Società concessionaria.

Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non è responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'autorità comunale, eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non conformi alle leggi e alle disposizioni delle autorità competenti.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onori e delle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e rapportata alle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto.

Il rappresentante del concessionario dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio comunale competente.

Il concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione osservate le disposizioni di legge in materia e potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale o Agenzia di zona la elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati su moduli continui.

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni regolamentate con D.M. 26-04-1994.

Il concessionario potrà conservare in sede la documentazione amministrativa – contabile relativa a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza degli Organi di vigilanza del Comune.

**Il Concessionario, oltre a quanto previsto dalla Legge, ha l'obbligo di affiggere gratuitamente tutti i manifesti relativi a manifestazioni organizzate dal Comune e non contenenti pubblicità.**

**Il Concessionario ha l'obbligo di consentire l'affissione gratuita, a cura e spese dei richiedenti negli appositi spazi, dei manifesti riguardanti manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio gratuito del Comune e/o il pagamento ridotto al 50% qualora venga richiesta l'affissione da parte del Concessionario, ai sensi del "Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici" approvato dal C.C. con atto n. 29 del 14-06-2007.**

## **ART. 17**

### **CONTRATTO REGISTRI E STAMPATI**

Il concessionario è tenuto a trasmettere al competente Ministero copia del contratto di concessione nei termini previsti. A tal fine il concessionario dovrà richiedere apposita copia al Comune.

Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle norme legislative ed ai decreti che saranno emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

## **ART. 18**

### **IMPIANTI PER LE AFFISSIONI**

Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura di quadri e stendardi per le affissioni nella quantità prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 507/1993, 3 comma, n. 18 stendardi da mt. 1,50 x 2,00 in lamiera zincata e verniciata e relativa palificazione tipo "anticato Torino" entro 60 gg. dalla stipulazione del contratto. Per ulteriori quantitativi richiesti e previsti, in armonia con il piano

generale degli impianti di cui al Regolamento Comunale, l'Amministrazione Comunale concorrerà alle spese di fornitura nella misura del 50 % (cinquanta per cento), mentre resterà a carico dell'Ente la relativa installazione.

Al termine della concessione è fatto obbligo di consegnare tutti gli impianti al Comune che li assumerà a proprio carico, previa indicazione di consistenza effettuata da parte di un rappresentante del concessionario, in contraddittorio con un rappresentante del Comune senza che il Concessionario nulla possa pretendere in merito.

Resta inteso che il Concessionario, entro il primo anno di gestione, dovrà regolarizzare l'impiantistica esistente con i criteri che il Comune adotterà con il nuovo piano generale degli impianti e con il Codice della Strada.

**Il concessionario dovrà inoltre entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione predisporre il piano generale degli impianti delle affissioni, redatto in accordo con l'amministrazione e con la predisposizione del relativo regolamento.**

#### **ART. 19**

#### **MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI**

Gli impianti di proprietà del concessionario e/o del Comune dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di efficienza da parte del concessionario che dovrà procedere alla sostituzione di quelli che verranno riconosciuti inutilizzabili, con la ripartizione degli oneri come indicato al precedente art. 15.

Fanno carico al concessionario sia per gli impianti già installati che per tutti gli impianti di nuovo apporto, gli eventuali canoni di indennizzo richiesti da privati o terzi per occupazione di facciate ed altri spazi di proprietà privata sui quali siano installati impianti pertinenti il predetto servizio, fatta eccezione per quelli affissi sugli edifici di proprietà comunale o collocati sopra suolo Pubblico che saranno esenti dal pagamento di qualsiasi canone o tassa.

#### **ART. 20**

#### **VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLA CONCESSIONE**

Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune.

Al concessionario non è imputabile la mancanza di tale verbale se non predisposto dagli uffici comunali competenti.

Al termine della concessione, un incaricato del Comune riceverà in restituzione le tabelle ed i quadri di proprietà del Comune, così come indicato sul verbale redatto all'inizio della concessione, mentre per i nuovi impianti si rinvia alle norme previste dal precedente art. 18.

#### **ART. 21**

#### **PERSONALE**

Al servizio di affissione dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento dello stesso.

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il recapito, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicare gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui il Concessionario non riesca a reperire in loco o in altro Comune limitrofo un incaricato per il servizio, il Comune si impegna ad offrire tutta la collaborazione necessaria per il reperimento di soggetto idoneo.

Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, che attesti la qualifica di cui è rivestito, rilasciata dal Comune.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di chiedere la sostituzione quando occorranò motivi che a proprio insindacabile giudizio lo richiedono.

Qualora detto personale abbia dato luogo a giustificati reclami ed abbia mancato allo svolgimento del servizio, il concessionario dovrà adottare i necessari provvedimenti nei suoi riguardi.

Tutte le spese di personale sono a completo carico del concessionario ed i rapporti tra le due parti potranno essere regolati come previsto dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il concessionario, escluso i comportamenti dolosi.

## **ART. 22 UFFICIO COMUNALE PER AFFISSIONI E PUBBLICITA'**

Il concessionario terrà aperto al pubblico un recapito nel capoluogo del Comune.

L'Amministrazione Comunale presterà tutta la sua collaborazione per reperire i predetti locali.

## **ART. 23 CARATTERE DEL SERVIZIO**

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

Al concessionario sarà interamente devoluto quanto previsto dall'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/1993 compensazione dell'obbligo inderogabile da parte del concessionario di massima tempestività dell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

## **ART. 24 ISPEZIONI E CONTROLLI**

Il servizio di ispezioni e controlli è affidato al Comune a cui spetta di effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del concessionario.

Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione.

Il concessionario è tenuto:

- a) - a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) - ad attenersi alle norme previste dal D.Lgs. 507/1993 ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- c) - ad applicare il regolamento e le tariffe deliberate dagli organi competenti;
- d) - a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal D.Lgs. 507/1993, alle istanze del contribuente.

## **ART. 25**

### **VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE**

Il concessionario dovrà provvedere a versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare del canone annuo alle seguenti scadenze trimestrali posticipate:

- 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, con l'osservanza del combinato disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 507/1993 e dagli artt. 1 e 4 del Decreto del Ministero delle Finanze 26-4-1994 (G.U. 6-6-94 n. 130) e in rate corrispondenti ciascuna ad  $\frac{1}{4}$  del canone annuo.

I versamenti potranno essere effettuati anche a mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune, in tale caso la data del versamento postale fa fede agli effetti dell'osservanza dei termini anzi detti.

## **ART. 26**

### **RICHIESTE DI AFFISSIONI**

Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza preventiva autorizzazione del concessionario subordinata, per altro, al versamento anticipato dei diritti.

I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.

Il concessionario potrà ricevere pagamenti sia per imposta comunale sulla pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale attenendosi alle tariffe di legge in vigore.

Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.

Il Comune attraverso gli organi tecnici e di vigilanza fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo.

Il concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 15-11-1993, n. 507 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17,20 e 21 del citato D.Lgs.

## **ART.27**

### **DECADENZA**

**Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289:**

- a) per cancellazione dall'Albo dei concessionari;**
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;**
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e del relativo capitolato d'onori;**
- d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;**
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità della gestione.**

**In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Amministrazione di continuare il servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.**

## **ART. 28 PENALITA'**

La Giunta Comunale, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al Concessionario nei termini e nei modi di Legge come specificato.

a) - Per il ritardo nei versamenti trimestrali alla tesoreria Comunale sarà dovuta una indennità di mora pari al 7% semestrale sugli importi non versati;

b)- per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, saranno applicate le norme e le sanzioni previste dal Regolamento Comunale Affissioni per ogni gruppo omogeneo di mancanze accertate.

## **ART. 29 SANZIONI**

Per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall'art. 23 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere ai sensi di legge nei confronti dei contravventori, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

## **ART. 30 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D.LGS. 196 DEL 30/6/03**

**E' fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 196 del 30/6/03 e s.m.i.**

**Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003.**

## **ART. 31 NORME GENERALI**

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato avrà efficacia se non preventivamente deliberata dal **Comune**, previa comunicazione scritta al concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in base al presente Capitolato d'oneri.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal D.Lgs. 28-12-1993 n. 566, del Decreto del Ministero delle Finanze 26-4-1994 (G.U. 6-6-1994 n. 130) dei regolamenti comunali citati, in quanto applicabili, quelle della Legge Comunale e Provinciale e del D.Lgs. 267/2000 nonché le norme previste dalla Circolare Ministeriale n.1 del 15-1-1994 e delle altre circolari e risoluzioni ministeriali che verranno emanate per la materia che forma oggetto della concessione.